RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 38

Pensione privilegiata più favorevole

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni autonome dello Stato che provvedano al pagamento delle pensioni con i propri bilanci e con fondi speciali, nonche' quelli delle aziende municipalizzate e di tutti gli enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nell'articolo 37, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti e delle amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia piu' favorevole di quella di guerra. La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle amministrazioni ed enti, di cui al comma stesso, e' a carico dello Stato.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	IV — Cumulo ed opzione fra il trattamento di guerra e altro trattamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-38-pensione-privilegiata-piu-favorevole/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it